



Città di Enna

C.F. 00100490861 – Tel. Centralino 093540111

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO(36 ORE SETTIMANALI)

Il giorno _____ del mese di febbraio dell'anno 2018 presso la Residenza Municipale del Comune di Enna in Piazza Coppola n. 2,

TRA

Il Comune intestato C.F.00100490861(che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come “Comune”),rappresentato dal Dott.Letterio Lipari , cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area 5 – che agisce in nome e per conto del Comune di Enna

E

la Sig.ra _____ nata a _____ ed ivi domiciliata in _____ ,1
- Codice Fiscale _____ elettivamente, a tutti gli effetti, presso la Segreteria del Comune intestato.

PREMESSO

che, a seguito di Determinazione n° 17 del 02/02/2018 la Sig.ra Occhino Giuseppa è risultata vincitrice del concorso pubblico per la copertura di N.1 posto di Assistente Sociale, a tempo indeterminato e pieno “D 1” (36 ore settimanali) riservato alle categorie protette ai sensi della legge n.68/99 è invitato dal Comune a presentarsi per la stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato e pieno nelle forme previste dal vigente CCNL del comparto Regioni - Autonomie locali.

Richiamate:

- La deliberazione di G.M. n. 147 del 6/8/2015 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente in complessive n. 253 unità;
- La deliberazione di G.M. n. 141 del 29/06/2016 con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018, nonché prevista l'assunzione nell'anno 2018 di n. 1 posto di Assistente Sociale a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali);

La determinazione n° _____ del _____ /2018 all'oggetto: “Assunzione in servizio di N.1 posto di categoria “D1” profilo professionale Assistente Sociale, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali)

- l'art. 46 dello Statuto Comunale che rinvia all'art.54,commi 5 e 5 bis della L.R. 11/12/1991 n. 48 che recepisce la Legge n. 142/90;
 - l'allegato “A” del nuovo sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
 - la deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 4/2/2002, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e la relativa dotazione organica dell'ente e s.m.i.
-



Città di Enna

C.F. 00100490861 – Tel. Centralino 093540111

.....

CIO' PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1- Costituzione di rapporto di lavoro e inquadramento

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Enna assume la Sig.ra inquadrata nella Categoria D- Posizione Economica iniziale D/1 - Profilo Professionale **Assistente Sociale con decorrenza dal 1° Marzo 2018.**

2. L'eventuale mutamento di profilo professionale costituirà oggetto di modifica del presente contratto individuale da sottoscrivere tra le parti. Il conseguimento di posizione economica superiore nella categoria non costituisce condizione per procedere a nuova sottoscrizione del presente contratto.

3. La sede dell'attività lavorativa è individuata presso gli uffici e i locali dell'Amministrazione comunale di Enna, siti nel territorio comunale di competenza.

Art.2 -Mansioni

1. Ai sensi dell'art.3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.

2. Il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni previste dalla categoria e profilo professionale di appartenenza riportate nel CCNL 31/3/1999 e richieste dalla posizione occupata all'interno dell'organigramma dell'Ente, le cui mansioni e quelle considerate equivalenti sono sinteticamente descritte nel vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi. Al dipendente possono essere richieste tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti e compatibili con il profilo definito all'art. 1 del presente contratto in conformità al comma 2° dell'articolo 3 del CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle regioni – autonomie locali del 31.3.1999.

3. L'assegnazione di mansioni della categoria costituisce il solo atto lecito previsto dal contratto di lavoro nel rispetto dell'art.52 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii..

Art.3 Tipologia del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato .

2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

3. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.

Art.4 Trattamento economico

1. La retribuzione annua tabellare è quella a tempo pieno e indeterminato corrispondente alla posizione economica indicata nell'articolo 1 del presente contratto, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, l'assegno per il



Città di Enna

C.F. 00100490861 – Tel. Centralino 093540111

nucleo familiare se ed in quanto dovuto o altre voci di salario accessorio spettanti a termini di CCNL e di CCDI o di legge. Su tutte le competenze e sui successivi aggiornamenti, vengono operate le ritenute di legge. I suddetti emolumenti verranno corrisposti in dodici mensilità con cadenza alla stessa data di corresponsione delle retribuzioni del personale di ruolo presso l'Ente. La tredicesima mensilità verrà corrisposta nel mese di dicembre o anticipatamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il dipendente si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza e a osservare le disposizioni interne dell'ente e il Codice di comportamento vigenti.

Art.5 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali per 5 giorni lavorativi in ogni settimana, eventuali diverse articolazioni dell'orario di servizio potranno essere stabilite sulla base della vigente normativa dal Dirigente responsabile dell'Area di assegnazione.

Art.6 Ferie e giornate di riposo

1. Le ferie sono fissate in n. 30 giorni lavorativi annui, comprensivi delle quattro giornate previste dall'art. 1 comma 1, lett. a) della legge 23 dicembre 1977 n. 937 nei primi tre anni di servizio. Oltre alle ferie, in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5/3/1977, n. 54, il dipendente ha diritto di fruire nell'anno solare delle 3 giornate di riposo di cui alla precitata legge 937/1977, alle condizioni ivi previste. Dopo 3 anni di servizio le ferie sono fissate in giorni 28 lavorativi annui

2. In caso di risoluzione anticipata ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, l'Amministrazione dovrà dare un preavviso di mesi due.

3. Il dipendente dimissionario dovrà dare un preavviso di mesi due.

Art.7 Diritti e doveri del prestatore di lavoro

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.

2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

3. L'inosservanza dei suddetti termini comporta il pagamento all'altra parte (con onere a carico della parte inadempiente) di una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso, comprensivo dell'indennità aggiuntiva. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità di servizio agli effetti del trattamento di fine rapporto.

4. Le clausole relative al periodo di preavviso sono inapplicabili in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui ai commi successivi.

5. Nel caso di risoluzione consensuale l'incaricato è tenuto a lasciare il posto di lavoro dalla data successiva a quella di registrazione all'ufficio protocollo dell'accordo di rescissione di cui al punto precedente.

Art.8 Incompatibilità



Città di Enna

C.F. 00100490861 – Tel. Centralino 093540111

Il dipendente dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell'art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista dalle norme di legge.

Al presente contratto è allegato il codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione che viene sottoscritto in ciascuna pagina.

Art.9 Disciplina

1. Il candidato dichiarato vincitore assume servizio per la durata di mesi 6 (sei) periodo di prova stabilito dal vigente C.C.N.L. .
2. Il periodo di prova per il dipendente confermato in ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

Art.10 Disposizione di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs.n.165/2001, nel codice civile, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto regioni ed autonomie locali con riferimento alle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Art.11 Tutela dei dati personali

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii.
2. Il dipendente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai sensi degli articoli 11, 12 e 22 della Legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni, nell'intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti e trattati e comunicati da Comune in base agli obblighi previsti dalla Legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti dall'articolo 12 della suddetta Legge.

Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art.25 della tabella B), allegata al D.P.R. n.642 del 26.10.1972, su quattro pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto in Enna il _____ 2018.

IL DIRIGENTE AREA 5

Dott. Letterio Lipari

IL PRESTATORE DI LAVORO